Anno XL

2° Supplemento al numero 4

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 29 gennaio 2009

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363
Sito Internet: http://www.regione.piemonte.it
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confienza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1- Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli via Fratelli Ponti 24 - Tel. 0161600286

Palazzo della Regione

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Supplemento

Direzione Agricoltura

Determinazione Dirigenziale 19 gennaio 2009, n. 9

Legge Regionale n. 12/2008, art. 11. Approvazione bando per l'allestimento di aree mercatali destinate alla vendita diretta di prodotti agricoli.

INDICE SISTEMATICO

AGRICOLTURA

Codice DB1103
D.D. 19 gennaio 2009, n. 9
Legge Regionale n. 12/2008, art. 11. Approvazione bando per l'allestimento di aree mercatali destinate alla vendita diretta di prodotti agricoli**.** pag. 3

Parte I
ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

Codice DB1103
D.D. 19 gennaio 2009, n. 9
Legge Regionale n. 12/2008, art. 11. Approvazione bando per l'allestimento di aree mercatali destinate alla vendita diretta di prodotti agricoli.

Visto l'art. 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 che prevede la concessione di aiuti destinati allo sviluppo della filiera corta agroalimentare, intesa come rapporto diretto tra consumatori e produttori agricoli che operano nell'ambito del territorio regionale, al fine di ridurre il numero degli intermediari commerciali;

vista la D.G.R. n. 18-10251 del 9/12/2008 con cui è stato approvato il piano di iniziative a favore della filiera corta individuando beneficiari, attività, modalità attuative e condizioni di accesso ai finanziamenti;

tenuto conto che il secondo comma del citato art. 11 della L.R. n. 12/2008 assegna la priorità agli interventi posti in essere dagli enti locali, singoli o associati, che intendono realizzare mercati destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli;

vista la D.G.R. n. 1-10041 del 12/11/2008 di assegnazione, a favore della Direzione Agricoltura, della somma di euro 700.000,00 sul capitolo 218460/2008;

vista la determinazione dirigenziale n. 1026 del 18/11/2008 di impegno della somma di euro 700.000,00 sul bilancio per l'anno 2008 (cap. 218460 - imp. 5396);

vista la D.G.R. n. 97-10416 del 22/12/2008 con cui sono stati approvati i criteri per la selezione e la concessione degli aiuti agli enti locali che intendono realizzare mercati destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli, e che per detti interventi è stata prevista una spesa di 700.000,00 euro;

tenuto conto che la Giunta Regionale con la suddetta deliberazione n. 97-10416 del 22/12/2008 ha incaricato la Direzione Regionale 11 ad emanare un Bando pubblico per la presentazione delle domande di finanziamento ed approvare istruzioni operative, procedure, modulistica e quant'altro ritenuto necessario per la definizione delle domande e l'erogazione dei contributi;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/01;

visto l'articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di approvare il bando per la concessione di aiuti ai comuni singoli o associati e alle comunità montane che intendono allestire aree mercatali destinate alla vendita diretta dei prodotti agricoli, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Per gli interventi di cui al presente bando è prevista una spesa di 700.000,00 euro, a cui si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 218460/2008 (I. 5396).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Responsabile del Settore
Loredana Conti

Allegato

REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

ALLEGATO

AIUTI ALLA FILIERA CORTA

BANDO PER

ALLESTIMENTO DI AREE MERCATALI DESTINATE ALLA VENDITA DIRETTA

DI PRODOTTI AGRICOLI

INDICE

1. **Premessa**
2. **Norme che regolano la vendita diretta dei prodotti agricoli**
3. **Beneficiari**
4. **Istituzione**
5. **Disciplinare**
6. **Comitato di mercato**
7. **Criteri preferenziali per l'ammissione dei produttori al mercato**
8. **Iniziative finanziabili**
9. **Spese non finanziabili**
10. **Limiti di spesa ammissibile**
11. **Agevolazioni previste**
12. **Presentazione delle domande**
13. **Approvazione della graduatoria**
14. **Documentazione per il completamento dei progetti finanziabili**
15. **Approvazione dei progetti**
16. **Modifiche ai progetti**
17. **Liquidazione dei contributi**
18. **Inizio lavori ed eligibilità delle spese**
19. **Termine di ultimazione degli investimenti materiali**
20. **Obblighi connessi agli investimenti**
21. **Sanzioni**
22. **Responsabile del procedimento**
23. **Ricorsi**

1.Premessa

Il presente bando disciplina le norme di accesso ai finanziamenti pubblici previsti dall'art. 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (legge finanziaria per l'anno 2008) per l'allestimento di aree mercatali destinate alla vendita diretta dei prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti in ambito regionale.

I criteri per la selezione dei progetti e l'assegnazione dei contributi sono stati approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 97 – 10416 del 22/12/2008.

Informazioni sul bando possono essere richieste alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Tutela della Fauna e della Flora, Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino.

Il bando e la relativa modulistica è consultabile sul sito internet della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/agri/index.htm

2. Norme che regolano la vendita diretta dei prodotti agricoli

Le attività di vendita previste nel presente bando sono regolate dall'art. 4 del decreto legislativo 18/5/2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" che disciplina l'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20/11/2007 (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007) con cui sono stati stabiliti i requisiti e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati agli imprenditori agricoli, con particolare riferimento alla partecipazione di questi ultimi alla vendita diretta, alle modalità di vendita, alla trasparenza dei prezzi e all'eventuale accesso agli incentivi pubblici previsti dalla legislazione in materia.

Alle attività di vendita diretta esercitata dagli imprenditori agricoli non si applicano le norme previste dal decreto legislativo 31/3/1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio).

3. Beneficiari

Sono beneficiari dei finanziamenti previsti dal presente bando i comuni (anche in forma associata) e le comunità montane che intendono istituire un mercato su area pubblica, o autorizzare un mercato su area privata aperta al pubblico, per la vendita diretta dei prodotti agricoli alle condizioni previste dal presente bando.

Le associazioni di comuni devono nominare un comune capofila, autorizzato alla presentazione della domanda e responsabile amministrativo dell'iniziativa.

4. Istituzione

I mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli vengono istituiti o autorizzati dall'ente locale su propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori agricoli o delle organizzazioni professionali agricole.

5. Disciplinare

I mercati devono essere regolati da un disciplinare approvato dall'ente locale interessato, sentito il "Comitato" di cui al successivo punto 6. Il disciplinare individua l'area, regola il funzionamento del mercato (frequenze, orari di esercizio, tariffe, numero di posteggi, ecc.) e definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei posti e la selezione dei nuovi partecipanti, i diritti e i doveri delle aziende e le sanzioni previste a carico degli operatori inadempienti.

Fatta salva la possibilità per l'ente locale di fissare norme più restrittive, il disciplinare stabilisce che i produttori ammessi al mercato devono:

- essere iscritti al registro imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/93;
- vendere prodotti provenienti dalla propria azienda agricola o dalle aziende agricole dei soci (per le cooperative e altre forme associative) nel rispetto dei limiti della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c. In ogni caso l'ubicazione delle aziende e la provenienza del prodotto deve essere di origine e manifattura piemontese;
- garantire la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita;
- rispettare le norme igienico–sanitarie e le norme sull'etichettatura in vigore per i singoli prodotti e garantire l'assenza di prodotti OGM;
- indicare il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell'impresa produttrice ed il prezzo di vendita.

Un'attenzione particolare dovrà essere rivolta all'allestimento degli stand e ad una corretta informazione in ordine all'azienda agricola, alle caratteristiche di tipicità ed al processo produttivo.

L'attività di vendita deve essere esercitata dal titolare dell'impresa o dai soci della società (in caso di imprese associate), dai familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

All'interno del mercato può essere prevista un'area destinata a servizi complementari all'attività di vendita ritenuti utili o necessari per una migliore fruibilità. Tale area, complessivamente non superiore al 20% della superficie totale del mercato, può essere destinata anche ad operatori dell'artigianato agroalimentare di qualità, con merceologie non presenti sui banchi dei produttori, a

condizione che siano garantiti i requisiti della territorialità, tipicità e utilizzo delle materie prime locali. In ogni caso sono esclusi gli operatori del commercio.

All'interno delle aree mercatali, inoltre, possono essere svolte attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali del territorio rurale di riferimento.

6. Comitato di mercato

In ogni area mercatale dovrà operare un "Comitato di mercato" al cui interno deve essere garantita la rappresentanza degli Enti locali interessati, dei produttori agricoli e dei consumatori. Il comitato, nominato dal comune o dalla comunità Montana interessata, esprime un parere sul disciplinare di mercato e vigila sulla sua corretta applicazione, svolge attività di controllo sulla qualità dei prodotti, sorveglia l'andamento dei prezzi e segnala all'ente locale gli eventuali operatori inadempienti.

Il Comitato può promuovere o suggerire all'ente locale la realizzazione di manifestazioni culturali, didattiche e promozionali riguardanti le produzioni tipiche del territorio ed ogni altra attività compatibile con le iniziative volte a favorire lo sviluppo della filiera corta, eventualmente concorrendo alla loro realizzazione.

7. Criteri preferenziali per l'ammissione dei produttori al mercato

I Comuni e le Comunità montane interessate devono assegnare i posti con procedure trasparenti, dando priorità alle aziende che prevedono di commercializzare, totalmente o in parte, le seguenti tipologie di prodotti:

- prodotti ottenuti nel rispetto di disciplinari di produzione più rigorosi in ambito ambientale quali i prodotti biologici certificati e quelli ottenuti con tecniche di produzione integrata (misura 214 del PSR 2007-2013);
- prodotti di qualità certificati (DOP, IGP, DOC e DOCG);
- prodotti agroalimentari tradizionali (PAT);
- prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 e ISO 22005.

Costituiscono ulteriori criteri di priorità:

- la titolarità aziendale in capo ad una donna o ad agricoltori di età inferiore a quaranta anni;
- la trasparenza nella formazione del prezzo finale dei prodotti (prezzo chiaro) conseguita mediante l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita.

8. Iniziative finanziabili

Sono finanziabili le seguenti tipologie di investimenti:

Tipologia a) investimenti materiali.

Lavori a base d'asta per opere edili, impianti, macchinari ed attrezzature per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'adeguamento igienico - sanitario e l'allestimento di aree mercatali ubicate su area pubblica, o su area privata purché aperta al pubblico, riservate ai produttori agricoli, singoli o associati, che intendono vendere direttamente i propri prodotti. Le spese relative agli oneri di sicurezza sono ammissibili nel limite del 4% dei lavori a base d'asta. Le spese tecniche per progettazione, direzione lavori e collaudo, sono ammissibili nel limite dell'8% dei lavori a base d'asta.

Tipologia b) investimenti immateriali.

Spese sostenute nel corso del primo biennio di funzionamento del mercato per attività di formazione e animazione dirette agli operatori coinvolti nell'iniziativa, da svolgersi anche tramite le Associazioni e le Organizzazioni di rappresentanza degli stessi, nonché per la realizzazione di attività didattiche e informative rivolte ai consumatori.

Gli investimenti immateriali (Tipologia b) sono ammissibili solo se inseriti in progetti che prevedono la realizzazione di investimenti materiali (Tipologia a).

L'IVA non recuperabile è ammessa a finanziamento secondo le aliquote correnti per la fornitura di ciascuna tipologia di bene o servizio.

9. Spese non finanziabili

Sono escluse dal finanziamento le spese non espressamente indicate al punto precedente, ed in particolare l'acquisto di immobili e di terreni, spese per demolizioni e rimozioni di opere ed impianti preesistenti, l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usate, i costi per iniziative promozionali e di marketing.

10. Limiti di spesa ammissibile

- La spesa minima ammissibile per gli investimenti materiali indicati al precedente punto 8. Tipologia a) è di 20.000 euro.
- La spesa massima ammissibile per gli investimenti materiali indicati al precedente punto 8. Tipologia a) è di 100.000 euro.
- La spesa massima ammissibile per gli investimenti immateriali indicati al precedente punto 8. Tipologia b) è di 20.000 euro all'anno per un periodo massimo di due anni.

11. Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale fino al 70% della spesa ammessa per gli investimenti che ricadono nelle spese indicate al punto 8. Tipologia a).

Contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa per gli investimenti che ricadono nelle spese indicate al punto 8. Tipologia b).

12. Presentazione delle domande

La domanda di contributo, redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione regionale scaricabile dal sito internet (http://www.regione.piemonte.it/agri/index.htm), deve essere inviata per posta con lettera raccomandata A/R all'Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino, entro il 30 marzo 2009.

La domanda deve essere compilata integralmente ed accompagnata dalla seguente documentazione:

- deliberazione dell'organo competente con cui l'Ente ha assunto la decisione di realizzare il centro mercatale, di richiedere il contributo e ha designato la persona incaricata della presentazione della domanda. La deliberazione deve inoltre contenere l'impegno a coprire i costi dell'operazione. (Nel caso in cui il progetto sia presentato da un'associazione di comuni occorre allegare gli atti di adesione di tutti gli enti partecipanti con la designazione dell'ente capofila incaricato della presentazione della domanda).
- relazione illustrativa (massimo 5 pagine) dalla quale dovranno risultare le caratteristiche del progetto (numero dei posteggi, numero dei produttori interessati, quantità, tipologia e provenienza dei prodotti, frequenza, partecipazione dei gruppi di acquisto); le esperienze eventualmente maturate; le modalità di integrazione con iniziative analoghe qualora presenti sul territorio; ogni altra informazione ritenuta utile alla valutazione dell'iniziativa;
- relazione tecnica (massimo 5 pagine) con la descrizione dei lavori da eseguire, l'individuazione dell'area interessata ai lavori, l'indicazione del tempo occorrente per la realizzazione degli investimenti e il quadro sintetico degli investimenti;
- documentazione attestante la cantierabilità dei lavori (titolo di possesso dell'area, progetto esecutivo approvato, concessione edilizia, ecc.);
- relazione economico-finanziaria (massimo 5 pagine) con l'indicazione delle spese da imputare alla gestione del mercato, compresi i costi per eventuali attività di formazione e informazione rivolte ad operatori e consumatori e piano di autofinanziamento degli investimenti materiali e dei costi di funzionamento dell'iniziativa a regime. Il piano deve garantire l'autosufficienza economica al termine del primo biennio di attività;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con cui l'ente si impegna a redigere il disciplinare e a nominare il comitato di mercato nel rispetto di quanto previsto nel presente bando (vedere precedenti punti 5 e 6);
- modello di autoattribuzione dei punteggi (su facsimile predisposto dall'Amministrazione regionale).

13. Approvazione della graduatoria

Entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando l'Amministrazione effettua la valutazione tecnica, economica ed amministrativa delle domande ed approva la graduatoria dei progetti ritenuti idonei. Le domande non idonee sono respinte con provvedimento motivato.

La graduatoria indica per ogni progetto ritenuto idoneo il punteggio di merito, la spesa massima ammissibile ed il contributo massimo concedibile.

La graduatoria di merito è redatta utilizzando i punteggi indicati nella sottostante tabella, fermo restando che per accedere ai finanziamenti occorre dimostrare la cantierabilità dei progetti e la loro sostenibilità finanziaria.

Tabella dei criteri di priorita' e dei punteggi per la valutazione dei progetti

N. ORD.	GRUPPO DI CRITERI DI PRIORITÀ'	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Frequenza del mercato	Il punteggio è attribuito in relazione alla maggior frequenza del mercato	**1 punto** per mercati aperti almeno due volte al mese **2 punti** per mercati aperti almeno una volta alla settimana **4 punti** per mercati aperti almeno sei giorni alla settimana
2	Numero di posteggi dedicati ai produttori agricoli	Il punteggio è attribuito in relazione al numero di posteggi presenti sul mercato	**1 punto** per almeno venti posteggi **3 punti** per numero di posteggi compresi tra 21 e 30 **4 punti** per numero di posteggi compresi tra 31 e 50 **5 punti** per numero di posteggi superiore a 50
3	Autofinanziamento delle spese	Il punteggio è attribuito in relazione all'apporto di capitale proprio a copertura dell'investimento	**2 punti** per una partecipazione finanziaria superiore al 35% **3 punti** per una partecipazione finanziaria superiore al 40% **4 punti** per una partecipazione finanziaria superiore al 45% **6 punti** per una partecipazione finanziaria superiore al 50%

4	Cantierabilità dell'investimento	Il punteggio è attribuito in relazione alla dimostrazione di un rapido avvio dei lavori	**1 punto** in presenza del titolo di possesso dell'area **3 punti** in presenza del titolo di possesso dell'area e del progetto esecutivo **4 punto** in presenza del titolo di possesso dell'area, del progetto esecutivo e della concessione edilizia
5	Interesse delle popolazioni coinvolte	Il punteggio è attribuito in relazione alla consistenza demografica degli enti territoriali coinvolti nel progetto	**2 punti** in presenza di progetto presentato da soggetto con popolazione compresa tra 6.000 e 50.000 abitanti **3 punti** in presenza di progetto presentato da soggetto con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti **4 punti** in presenza di progetto presentato da soggetto con popolazione superiore a 100.000 abitanti
6	Accessibilità	Il punteggio è attribuito in relazione all'accessibilità all'area di mercato	**1 punto** in presenza di aree di parcheggio limitrofe al mercato o in presenza di linee di trasporto pubblico.

Il venir meno dei requisiti determina la revoca del contributo.

Al fine di consentire una equilibrata assegnazione delle risorse sul territorio regionale, sarà finanziato, in via prioritaria, il progetto meglio classificato di ogni provincia.

Con le risorse eventualmente rimaste si procederà al finanziamento degli altri progetti, secondo l'ordine di graduatoria stilata su base regionale, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

A parità di punteggio la priorità è attribuita in base all'ordine di arrivo delle domande complete in ogni loro parte.

14. Documentazione per il completamento dei progetti finanziabili

Le domande ammesse a finanziamento devono essere completate, entro novanta giorni dall'approvazione della graduatoria, con i seguenti atti progettuali:

Tipologia a) Investimenti materiali:

- atto formale di istituzione del mercato;
- disciplinare di mercato (redatto in conformità a quanto previsto al punto 5 del presente bando) approvato con apposito atto amministrativo;
- progetto esecutivo redatto in conformità con quanto previsto dal D.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 554/1999 e composto dai seguenti documenti:
  a) relazione generale;
  b) computo metrico estimativo e quadro economico;
  c) elaborati grafici (planimetrie, prospetti e sezioni) delle opere da realizzare;
  d) cronoprogramma;

Il computo metrico estimativo deve essere redatto applicando i "prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte" in vigore all'atto di presentazione della domanda. Per eventuali voci mancanti o per particolari lavorazioni non riconducibili al prezzario regionale di riferimento, i prezzi delle singole voci devono essere giustificate da apposite analisi prezzi o con preventivi dettagliati, firmati dalle ditte emittenti.

Tipologia b) Investimenti immateriali:

- relazione descrittiva e cronoprogramma delle attività di formazione e animazione rivolte agli operatori e delle iniziative didattiche e informative rivolte ai consumatori;
- preventivo dettagliato di spesa.

15. Approvazione dei progetti

L'Amministrazione definisce l'istruttoria di ogni progetto nei sessanta giorni successivi alla presentazione del progetto definitivo da parte dei soggetti ammessi a contributo. Nell'atto di approvazione del progetto viene indicato:

- gli investimenti ammessi a finanziamento;
- la spesa ammessa a contributo;
- il contributo concesso;
- il capitolo di bilancio su cui è impegnato il contributo;
- le eventuali prescrizioni.

16. Modifiche ai progetti

Dopo l'ammissione al finanziamento è consentito apportare modifiche ai progetti per introdurre soluzioni tecnico – costruttive migliorative o per sopraggiunte cause di forza maggiore, a condizione che non mutino gli obiettivi del progetto e sia confermato il punteggio di merito precedentemente assegnato. In ogni caso le modifiche non possono mai determinare l'aumento della spesa ammessa ed il contributo assegnato.

Le modifiche, secondo la loro consistenza, sono classificate in adattamenti tecnico-economici e varianti.

16.1) Adattamenti tecnico - economici.

E' considerato adattamento tecnico - economico la modifica degli investimenti contenuta nell'ambito del 20% della spesa ammessa approvata al netto di spese generali e tecniche. Gli adattamenti non richiedono preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale. L'ente beneficiario resta in ogni caso responsabile del buon fine degli adattamenti apportati senza che questo comporti alcun impegno da parte dell'Amministrazione regionale che si riserva, in sede di accertamento finale e liquidazione del contributo, di approvare o meno le modifiche apportate.

16.2) Variante.

E' considerata variante la modifica del progetto che comporti il cambiamento della sede dell'investimento o modifiche degli investimenti che superino il 20% della spesa approvata al netto delle spese generali e tecniche.

Prima di procedere alla realizzazione dei lavori in variante, l'ente deve presentare richiesta scritta alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura - Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale, allegando la seguente documentazione:

1. relazione di variante (descrizione, motivazioni, ecc.);
2. quadro economico della variante ;
3. quadro di raffronto con il progetto precedentemente approvato;
4. computo metrico estimativo analitico (nel caso di opere edili);
5. disegni esecutivi (nel caso di opere edili);
6. almeno un preventivo (in originale) per ogni macchinario od attrezzatura inseriti nella variante, nonché per le opere edili speciali eventualmente non previste nel prezzario;

L'Amministrazione regionale comunica agli interessati l'esito della richiesta di variante nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

17. Liquidazione contributi.

Le richieste di pagamento del contributo devono essere indirizzate alla Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, Torino.

La liquidazione dei contributi avviene sulla base delle spese risultanti dalle fatture fiscalmente regolari, il cui pagamento deve risultare da idonea documentazione contabile debitamente quietanzata.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

L'erogazione dei contributi può avvenire con le seguenti modalità:

- Acconto su stato avanzamento lavori fino al 50% del contributo concesso;
- Saldo ad ultimazione lavori.

17.1) Stato avanzamento lavori.

I beneficiari possono richiedere un solo acconto, di importo massimo pari al 50% del contributo concesso, commisurato all'entità dei lavori eseguiti.

La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione sottoindicata:

- breve relazione sottoscritta dal responsabile del servizio tecnico dell'ente e dal direttore lavori sugli investimenti realizzati, con la descrizione delle variazioni eventualmente intervenute in corso d'opera e l'indicazione della data di inizio lavori;
- permesso di costruire, ovvero, per opere non soggette a concessione, dichiarazione di inizio attività (DIA);
- computo metrico estimativo del SAL;
- disegni esecutivi (solo nel caso di variazioni apportate al progetto approvato);
- elenco delle fatture ricevute;
- copia fatture.

L'importo dell'acconto è calcolato in misura percentuale all'entità della spesa sostenuta e documentata nello stato di avanzamento lavori.

17.2 Saldo ad ultimazione lavori.

A conclusione del progetto i beneficiari richiedono l'accertamento esecuzione dei lavori ed il pagamento del saldo del contributo allegando la seguente documentazione:

- permesso di costruire (o DIA) e certificato di agibilità;
- elenco dei documenti giustificativi di spesa con i relativi pagamenti;
- computo metrico consuntivo delle opere edili, redatto seguendo lo stesso ordine e la stessa impostazione del computo metrico estimativo ed applicando ai quantitativi effettivamente realizzati i prezzi unitari approvati in istruttoria;
- relazione tecnica in cui vengono brevemente descritte le opere realizzate, con l'indicazione delle modifiche e degli adattamenti tecnico-economici intervenuti, la data di inizio e fine lavori ed il numero di matricola degli impianti e delle attrezzature (ove esistenti);
- disegni esecutivi delle opere eseguite;
- planimetria schematica con ubicazione degli impianti e delle attrezzature acquistate;
- titolo di possesso del terreno e/o dei fabbricati sui quali sono stati realizzati gli investimenti (se non ancora presentato);
- copia delle fatture dettagliate e quietanzate;
- ogni altra documentazione prescritta con il provvedimento di concessione del contributo.

Prima della liquidazione finale, l'Amministrazione procede ad un controllo in loco per accertare la regolare esecuzione dei lavori.

18. Inizio lavori ed eligibilità delle spese

L'inizio lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda.

Tutte le spese – siano esse riferite ad investimenti della *Tipologia a)* che ad investimenti ricadenti nella T*ipologia b)* - devono essere attestate con fattura, o con documenti contabili equivalenti, la cui emissione deve essere successiva alla presentazione della domanda.

19. Termine di ultimazione degli investimenti materiali

Gli investimenti materiali *(Tipologia a)* devono essere ultimati entro il termine di 12 mesi dalla data di approvazione definitiva del progetto e contestuale concessione del contributo.

20. Obblighi connessi agli investimenti

Gli Enti beneficiari devono impegnarsi ad utilizzare l'area mercatale per le finalità previste dal presente bando per un periodo di almeno 4 anni dalla data di liquidazione del contributo.

Eventuali altri obblighi o prescrizioni potranno essere indicati con il provvedimento di concessione del contributo.

Il mancato rispetto degli obblighi assunti o prescritti determina la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.

21. Sanzioni

La mancata o difforme realizzazione del progetto, il mancato rispetto dei termini fissati dall'Amministrazione regionale per l'ultimazione dei lavori, nonché il mancato rispetto dei vincoli di uso e destinazione delle opere finanziate, comportano la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi.

22. Responsabile del procedimento

Il Dirigente responsabile del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale della Direzione Agricoltura è responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale.

23. Ricorsi

Contro gli atti dell'Amministrazione regionale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) da presentare entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

Palazzo della Regione

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione
Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: http://www.regione.piemonte.it
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Moisio
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio
Dirigente Roberto Falco
Redazione Carmen Cimicchi
Rosario Copia, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso
Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs.196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

Autorizzazione del tribunale di Torino n. 2100 del 9/7/1970
Fotocomposizione e stampa: Hic ad Hoc - Torino
Progetto Grafico Studio Franco Turcati Adv - Torino

euro 2,60